



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da *omissis*, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il giudizio di non idoneità della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento del ____ 2025, codice ID _____, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “*Concorso pubblico, per l'assunzione di 4617 Allievi Agenti della Polizia di Stato*” ed escluso dal concorso,

con la seguente motivazione “*Deficit della forza muscolare (Handgrip in kg. 32,1) ai sensi dell’art. 3 comma 1, riferimento Tabella A del DPR 207 del 17/12/2015*”; 2) gli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, con particolare riferimento alla “*scheda Handgrip*” datata _____ 2025 e ottenuta in esito ad accesso agli atti;

3) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, dell’art. 12, comma 6, lettera c) il bando di concorso, nella parte in cui dispone che “*Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità: ... c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile*”; 4) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, il regolamento approvato con D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 in materia di parametri fisici per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2; 5) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate *in malam partem*, le “*Modalità per l’accertamento dei requisiti psico-fisici del concorso pubblico, per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato*”; 6) ove occorra e per quanto di ragione, l’art. 14, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “*8. I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso. L’esclusione è motivata dalla Commissione in apposito verbale, notificato contestualmente al candidato*”; 7) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

quanto ai motivi aggiunti, qui depositati l’08.01.2026, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei seguenti atti: 1) il decreto del 19.12.2025, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia

di Stato ha approvato la graduatoria di merito e dichiarato i vincitori della procedura di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un'aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025; 2) la graduatoria di merito della procedura di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un'aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente; 3) gli atti già gravati con ricorso introduttivo del giudizio; 4) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno _____ 2026, il dott. Orazio Ciliberti e udito per le parti un difensore, come specificato nel verbale;

Ravvisata l'opportunità di disporre una verifica – ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. – intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno di un *“Deficit della forza muscolare (Handgrip in kg. 32,1) ai sensi dell'art. 3 comma 1, riferimento Tabella A del DPR 207 del 17/12/2015”*, al fine di acclarare, in conclusione, se il ricorrente sia idoneo o meno al concorso *de quo*, incaricando di ciò la Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica militare, con sede in Roma, viale Piero Gobetti, che provvederà a mezzo di apposita Commissione medica – con facoltà di avvalersi, ove necessario, della consulenza resa da

specialisti dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico – che dovrà rispondere ai quesiti e secondo i criteri di seguito esposti: a) il verificatore dovrà acclarare la sussistenza o meno della causa di inidoneità riscontrata in sede concorsuale; b) la verifica dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine massimo di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) del presente provvedimento; c) a seguito della verifica dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso che sarà depositata presso la segreteria della sezione entro i successivi 20 (venti) giorni; d) le parti dovranno essere preavvertite almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio; e) alla verifica potranno partecipare, oltre ai difensori delle parti, i consulenti medici dalle stesse nominate (un consulente per ciascuna di esse);

Ritenuto di ordinare a parte ricorrente di notificare entro cinque giorni la presente ordinanza al verificatore e all'Amministrazione, anche presso la sede reale (dove il presente provvedimento sarà comunicato anche a cura della Segreteria di questo Tribunale);

Ritenuto, infine, di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 26 maggio 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) dispone gli incumbenti istruttori di cui alla motivazione.

Fissa la camera di consiglio del 26 maggio 2026.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno ____ - 2026, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario

Dario Aragno, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.